



CITTÀ DI TOLMEZZO

Provincia di Udine

STATUTO

- *aggiornato in conformità alla L. 81 ed al D.Lgs. 29 dell'anno 1993 con deliberazione consiliare n. 3 del 12 gennaio 1994*
- *modificato con deliberazione consiliare n. 85 del 27 settembre 1996*
- *modificato con deliberazione consiliare n. 82 del 30-11-1998*
- *modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 26-02-1999*
- *modificato con deliberazione consiliare n. 78 del 06-09-2000*
- *modificato con deliberazioni consiliari n. 75 del 10-11-2004, n. 84 del 30-11-2004 e n. 90 del 7-12-2004.*

Premessa,

Il Comune di Tolmezzo, capoluogo della Carnia e parte importante della Montagna friulana, Medaglia d'Argento per il contributo dato alla Resistenza, e Croce di Guerra al merito, nel dotarsi del presente Statuto si richiama ai momenti alti di autonomia che già nel passato hanno caratterizzato la sua storia e si riconosce nella Comunità Montana della Carnia e nel ruolo ad essa assegnato dalla legislazione vigente.

Tolmezzo, punto di riferimento per l'intero comprensorio montano, aspira al giusto riconoscimento del suo ruolo di Capoluogo di Provincia dell'Alto Friuli, in una visione aperta nei confronti delle altre realtà, nell'obiettivo comune dello sviluppo della Carnia e della Montagna attraverso la valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio, attraverso il consolidamento di un sistema integrato di specifiche opportunità.

Tolmezzo assume su di sé le caratteristiche peculiari dell'intero Friuli, regione ponte e crocevia di diverse civiltà, che dalle mutate condizioni politiche in Europa può contribuire fattivamente ad un processo di unificazione tra i popoli in una visione di cooperazione internazionale e di pace.

Il ruolo centrale del Comune di Tolmezzo dal punto di vista politico e culturale, trova la propria conferma nella funzione di centro industriale, sede di servizi economici, commerciali ed amministrativi dell'intera Carnia.

Il Comune di Tolmezzo, con il presente Statuto, tende a rafforzare nei suoi cittadini il senso di appartenenza alla comunità, promuovendo l'aggregazione delle diverse realtà del territorio comunale, dei diversi strati di popolazione residente e non residente, di quanti vivono ed operano nel Comune per ragioni di lavoro, di studio o per adempiere agli obblighi di leva. Il fine è di creare una vera comunità di uomini e donne, legati da vincoli di solidarietà e fratellanza, che tutelino e salvaguardino i diritti di cittadinanza, favorendo le pari opportunità fra i sessi e fra tutti i

suoi appartenenti, tutelando in particolare i soggetti più deboli ed emarginati.

In questo senso il Comune di Tolmezzo si conforma ai piani pluriennali di opere e di interventi, ai quali intende fattivamente contribuire in accordo con le altre realtà istituzionali, e agli strumenti programmatici idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo integrato dell'intera comunità.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE CAPO I CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Art. 1

Principi generali

1. Il Comune di TOLMEZZO è Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, favorendo le pari opportunità con particolare riguardo alla qualità della vita dei cittadini, tutelando e valorizzando l'ambiente nella sua complessità.

2. Il Comune di TOLMEZZO è Ente dotato di autonomia statutaria, organizzativa ed amministrativa nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica ed esercita funzioni proprie e quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.

3. L'organizzazione delle strutture ha la finalità di realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa sui criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli gestionali.

4. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione, le funzioni degli organi e le forme della partecipazione popolare.

Art. 2

Popolazione e territorio

1. Il Comune di Tolmezzo, classificato montano ad ogni effetto di legge, è costituito dalla popolazione appartenente alle comunità di Betania, Cadunea, Caneva, Casanova, Cazzaso, Fusea, Illegio, Imponzo, Lorenzaso, Terzo, Tolmezzo Capoluogo e dal relativo territorio come da planimetria allegata in appendice.

2. Il Comune ha sede in Piazza XX Settembre ove si riuniscono gli organi istituzionali.

3. Il Comune, al quale con D.P.R. 3 marzo 1998 è stato riconosciuto il titolo di "Città", ha un proprio stemma e gonfalone che sono quelli storicamente in uso. La descrizione ed i riferimenti sono in appendice al presente Statuto. L'uso degli stessi verrà disciplinato con apposito regolamento.

CAPO II FUNZIONI E SERVIZI DI INTERESSI SOVRACCOMUNALI

Art. 3

Collaborazioni con altri Comuni

1. In attesa dell'approvazione della legge regionale per la formazione del programma di modifica delle circoscrizioni comunali, il Comune di Tolmezzo promuove forme e strumenti di collaborazione con i Comuni che ricadono nell'attuale comprensorio della Comunità Montana della Carnia, e in particolare con i Comuni della conca tolmezzina, al fine di garantire una più efficiente organizzazione dei servizi di interesse sovracomunale.

Art. 4

Esercizio di funzioni

1. L'esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la Comunità Montana della Carnia può avere ad oggetto sia le funzioni proprie del Comune di cui all'articolo 9 della l. n. 142/90 sia le funzioni trasferite o delegate dal presente Statuto e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, secondo la disciplina della legge regionale 9 marzo 1988 n. 10 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 5

Partecipazione a società di capitale

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale può essere promossa l'assunzione della partecipazione in società di capitali, ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera e) del D. Lgs. 267/2000, aperte anche alla partecipazione della Comunità Montana e di altri soggetti pubblici e privati, ai fini della promozione dello sviluppo economico della collettività locale, con specifico riguardo alla utilizzazione del patrimonio forestale e pastorale.

CAPO III FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 6

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute ed alla dignità della vita; attua idonei strumenti per renderli effettivi, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del luogo di lavoro, alla tutela della famiglia, della maternità e della prima infanzia.

Art. 7

Assistenza e servizi sociali

1. Il Comune opera per un efficace servizio di assistenza sociale con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi.

2. Il servizio di assistenza sociale potrà essere attuato attraverso idonee forme consortili o comunitarie, ovvero attraverso altre forme previste dalle leggi.

Art. 8

Diritto allo studio ed alla cultura

1. Il Comune concorre a garantire nell'ambito delle sue competenze il diritto allo studio dei cittadini, favorendo tutte le iniziative tese a tale scopo.

2. Il Comune sosterrà le strutture pubbliche e private esistenti sul territorio in campo culturale, mirando al loro decentramento, ove possibile, nelle frazioni.

Art. 9

Tutela del patrimonio ambientale, naturale, storico e artistico

1. Il Comune ispira la propria azione alla tutela, valorizzazione, ripristino e salvaguardia del paesaggio storico, della qualità dell'ambiente fisico nella sua complessità di aria, acqua e suolo e ricerca e promuove, a tale fine, ogni idonea soluzione collaborativa con altri enti territoriali elettivi, nonché con le Associazioni preposte alla tutela dei beni naturali ed ambientali.

2. Il Comune, inoltre, assicura tutela, valorizzazione e fruizione del suo patrimonio culturale, linguistico, monumentale, storico ed urbanistico.

3. Ai fini della tutela e della valorizzazione delle tradizioni culturali e storiche della Carnia, il Comune può prevedere una Istituzione per l'esercizio delle funzioni culturali ai sensi dell'articolo 114 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 10

Tutela dei diritti umani e cultura della pace

1. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione tra i popoli, riconosce nella pace, fondata sulla giustizia, libertà ed eguaglianza, un diritto fondamentale ed inalienabile delle persone e dei popoli.

2. Il Comune attesa la propria collocazione geografica, nell'ambito dei poteri conferiti dalla

legge in materia di collaborazione tra Enti locali e nello spirito della Carta Europea delle Autonomie Locali, ricerca, tramite gemellaggi, cooperazioni transfrontaliere o altre forme di relazioni permanenti con Città di tutto il mondo, legami di collaborazione, fraternità, solidarietà ed amicizia.

3. Il Comune promuove e favorisce iniziative di pace, di collaborazione pacifica tra i popoli, di sviluppo e di impegno per debellare la fame e il sottosviluppo nel mondo.

Art. 11

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, anche al fine di consolidare il senso di appartenenza ad una comunità civica.

2. Il Comune assume la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana quale principio di specialità e ne promuove, secondo le modalità fissate dalla Legge e dal presente Statuto, la diffusione, l'uso e lo studio.

3. L'uso della lingua friulana è consentito anche nei rapporti verbali fra il cittadino ed il personale comunale, addetto alle varie mansioni d'istituto.

4. Incoraggia e garantisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile, con particolare riguardo a quello culturale ed ecologico-naturalistico.

Art. 12

Organizzazione

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni di volontariato.

2. Ricorre inoltre all'impiego dei giovani di leva in servizio civile quali obiettori di coscienza e favorisce apposite convenzioni con il Ministero della Difesa ed altri Enti territoriali.

3. Il modo di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sarà disciplinato da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione e che inoltre dovrà prevedere la possibilità di gestione in concessione qualora sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale.

4. In casi eccezionali, qualora sia verificata la particolare finalità di carattere sociale o umanitario, il regolamento di cui al comma 3 potrà prevedere la concessione gratuita dell'utilizzo delle strutture, servizi ed impianti.

Art. 13

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune, attesa la complessità del proprio territorio, le strette correlazioni coi Comuni contermini e gli interessi complessivi del resto della Carnia e della montagna in generale e del suo ruolo di centro comprensoriale, promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali, e delle attività agricole.

2. Favorisce gli insediamenti nelle frazioni, in particolare in quelle di montagna.

3. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione, con particolare riguardo al recupero del patrimonio abitativo esistente.

4. Predispose la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

5. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

6. Predispose idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità ed in tal senso istituisce il servizio comunale di protezione civile, favorendo la formazione di squadre di volontari e stipulando apposite convenzioni con enti ed associazioni.

7. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi vigenti.

Art. 14

Sviluppo economico

1. Il Comune di Tolmezzo riafferma il proprio ruolo di centro industriale della Carnia-Alto Friuli e favorisce assieme agli Enti istituzionalmente interessati, ai Comuni limitrofi ed alle Associazioni di categoria, lo sviluppo coordinato delle potenzialità industriali della zona.

2. Il Comune programma lo sviluppo commerciale e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, sentite le Associazioni di Categoria, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore in tutto il territorio comunale.

3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro, in un rapporto di collaborazione con le Associazioni di Categoria.

4. Partecipa ai programmi di sviluppo turistico della Carnia, favorendo anche lo sviluppo di iniziative autonome nel proprio territorio.

5. Promuove e sostiene il lavoro nelle sue forme individuali ed associative e favorisce forme di cooperazione e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

6. Concorre alla valorizzazione di tutte le risorse agro-forestali della montagna, realizzando piani integrati di sviluppo in collaborazione con le Associazioni di categoria e gli Enti interessati.

Art. 15

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Montana della Carnia il Comune promuove l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

CAPO IV

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 16

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi, che per loro natura e dimensione non sia opportuno esercitare direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende speciale;
- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, o altri Enti interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi.

2. Nel caso in cui Stato, Regione, Provincia od altri Enti pubblici si avvalgano degli uffici e del personale comunali per l'esercizio di loro funzioni, dovrà essere determinato e rimborsato al Comune il costo del servizio stesso.

Art. 17

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio Comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza ed efficacia di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 42 e 50 del D. Lgs. 267/2000.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco, o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4. I rappresentanti del Comune negli organismi di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed

una speciale competenza tecnica o amministrativa o per studi compiuti, o per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 18

Istituzioni

1. Il Comune istituisce ai sensi art. 114 del D. Lgs. 267/2000 apposite Istituzioni per l'esercizio di servizi sociali; a tal fine può avvalersi anche del supporto del volontariato.

2. Il Consiglio di amministrazione delle Istituzioni si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio Comunale con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 17.

3. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale, salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3.

4. Il Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.

5. Il Direttore è nominato dal Sindaco. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.

6. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 19

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sulla gestione degli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria e degli obiettivi raggiunti, assieme ad eventuali proposte programmatiche.

CAPO V

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 20

Accordi di programma

1. Il Comune può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comune, Comunità Montana, Provincia, Regione, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

2. Il Comune darà priorità agli accordi con la Comunità Montana della Carnia, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.

3. Qualora comportino variazioni agli strumenti urbanistici approvati o semplicemente adottati, gli accordi di programma devono avere il preventivo parere favorevole del Consiglio Comunale, il quale sarà anche informato periodicamente sullo stato della loro attuazione.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

Art. 21

Organi

1. Sono organi del comune il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 22

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è costituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario.

CAPO I CONSIGLIO COMUNALE

Art. 23

Costituzione

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e ne promuove la presenza nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni indipendenti. A tal fine nelle liste dei candidati di norma devono essere sempre rappresentati i due sessi.

3. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge n. 81 del 25.3.1993 contestualmente alla presentazione delle liste, ogni candidato dovrà presentare la dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale. Tali dichiarazioni saranno rese pubbliche mediante affissione all'albo pretorio del Comune sino al giorno delle elezioni. Parimenti i rendiconti delle spese elettorali dei candidati e delle liste, dovranno essere presentati al Segretario Comunale entro 30 giorni dalle elezioni e pubblicati all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi.

4. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

5. Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

6. Il Consiglio procede, come suo primo atto all'esame della convalida degli eletti, che dovrà avvenire comunque entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione. Nella stessa seduta procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità degli assessori.

Art. 24

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza annuale a partire dal secondo anno di mandato, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 25

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da uno o più componenti, a tale scopo:
- entro otto giorni dalla seduta di insediamento e convalida del Consiglio Comunale neo eletto, od entro otto giorni dalla surrogazione, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto, alla Segreteria Comunale, a quale gruppo consiliare intendano appartenere;
 - i Consiglieri che non abbiano fatto in termini la dichiarazione di cui alla precedente lettera a) costituiscono un unico gruppo misto;
 - ogni gruppo consiliare come sopra costituito segnalerà al Segretario per iscritto, entro gli otto giorni successivi all'ultimo di cui alla precedente lettera a), o alle formalizzate dimissioni del precedente capogruppo, il nome del Consigliere capogruppo;
 - la costituzione di nuovi gruppi consiliari o l'adesione di un Consigliere ad altro gruppo, devono essere comunicati al Sindaco che li renderà noti al Consiglio Comunale nella prima successiva seduta.

Art. 26

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto

adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 27

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto alla verifica ed al controllo della attività amministrativa del Comune ed a tale scopo di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, i documenti e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge. La competenza a soddisfare le richieste di accesso dei consiglieri è attribuita ai responsabili dei servizi interessati o in loro mancanza al Segretario Generale, nonché ad altri eventuali soggetti responsabili in base a norme regolamentari. Nel caso di mancata risposta agli atti di sindacato ispettivo i consiglieri possono reiterare in forma scritta la richiesta. Nel caso di reiterazione della richiesta, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell'atto di sindacato ispettivo, il dipendente che senza giustificato motivo non rispetta il termine sopra indicato, sarà assoggettato a procedimento disciplinare secondo le norme contenute nel Contratto Collettivo di lavoro ed all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto del principio di gradualità. All'esecuzione dei relativi adempimenti provvede in via sostitutiva il Segretario Generale.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 28

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 29

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco. Esso deve riunirsi almeno due volte l'anno: una per deliberare il bilancio di previsione, l'altra per deliberare il conto consuntivo.

2. Il Consiglio si riunisce inoltre quando il Sindaco lo ritenga opportuno.

3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dal ricevimento della richiesta sottoscritta da parte di almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, nel limite delle competenze previste dall'articolo 32.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dal regolamento di cui all'articolo 30.

Art. 30

Regolamento interno

1. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, il regolamento del proprio funzionamento.

Art. 31

Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale può essere sciolto:

- a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - 1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;
 - 2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri;
 - 3) quando non sia approvato nei termini il bilancio di previsione.

Art. 32

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Comune.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'ente, delle aziende speciali, i regolamenti di sua competenza;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) (lettera cancellata con del. 82 del 30-11-98);
- d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associate;

- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il Consiglio inoltre adotta ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisce la sua specifica competenza.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica, a pena di decadenza, entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

CAPO II

GIUNTA COMUNALE

Art. 33

Composizione e nomina della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un numero di assessori non superiore a sette, tra cui un vice Sindaco, nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

2. Il Sindaco dà comunicazione della nomina al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di assessori.

3. Il Consiglio Comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori nella seduta in cui il Sindaco effettua la prevista comunicazione.

4. Gli assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 34

Durata in carica della Giunta

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

2. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 267/2000, la Giunta cessa dalla carica assieme al Sindaco, e si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tal caso la Giunta stessa rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta, oltre che del Sindaco.

Art. 35

Assessore anziano

1. L'ordine di anzianità fra gli assessori viene di norma stabilito dal documento di nomina di cui al precedente art. 33. Qualora ciò non avvenga, l'anzianità è determinata dall'età dei nominati.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del vice Sindaco le funzioni sostitutive sono esercitate dall'assessore anziano.

Art. 36

Convocazione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede ed al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:

- a) responsabili di servizi;
- b) Consiglieri comunali;
- c) esperti e consulenti esterni;
- d) presentatori di istanze, petizioni e proposte.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti.

Art. 37

Competenza della Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Alla Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative, compete:

a) in materia di organizzazione generale:

- proporre al Consiglio i regolamenti;
- elaborare le linee di indirizzo e predisporre le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- nominare la Commissione edilizia Comunale e le altre commissioni previste dalla legge e dai regolamenti con esclusione di quelle per le quali è prevista la competenza consiliare;
- adottare le modifiche alla toponomastica stradale;
- adottare atti politici discrezionali, patrocini, gemellaggi, convenzioni con enti di volontariato ed associazioni;
- approvare la assegnazione di contributi ordinari e straordinari qualora non appositamente regolamentati.

b) In materia di gestione delle risorse umane:

- nominare i membri delle commissioni per i concorsi pubblici secondo quanto stabilito dal regolamento per i concorsi;
- approvare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e la relativa dotazione organica e sue variazioni.

c) In materia di programmazione economica e finanziaria:

- modificare le tariffe, elaborare e proporre al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- determinare i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
- adottare il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi ai responsabili di servizio e la contestuale individuazione dei responsabili stessi abilitati ad assumere anche atti di gestione finanziaria;
- predisporre lo schema di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto;
- approvare la relazione annuale al Consiglio circa l'attività svolta, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo;
- approvare i prelievi dal fondo di riserva;
- approvare le variazioni d'urgenza al bilancio preventivo.

d) In materia di opere pubbliche:

- approvare i progetti preliminari delle opere pubbliche, purché conformi agli strumenti urbanistici;
 - approvare i progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche e le varianti agli stessi;
 - approvare l'indizione e l'aggiudicazione di appalti-concorso;
 - approvare i collaudi e i certificati di regolare esecuzione di opere pubbliche.
- e) In materia di patrimonio:
- disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - approvare la costituzione di servitù di ogni genere e tipo;
 - approvare gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le permutazioni qualora già previste in atti fondamentali del Consiglio e le procedure ablativo;
 - approvare la locazione di beni patrimoniali disponibili, secondo le disposizioni del regolamento di contratti.
- f) In materia di contenzioso:
- assumere la decisione di ricorrere o resistere in un giudizio civile o amministrativo;
 - autorizzare il Sindaco, nella sua qualità di rappresentante pro-tempore del Comune, a stare in giudizio, provvedendo alla nomina del difensore;
 - approvare le transazioni e le rinunce alle liti.
- g) In materia elettorale:
- determinare e assegnare gli spazi per i partecipanti alle consultazioni elettorali e referendarie;
 - fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali.

CAPO III SINDACO

Art. 38 Caratteristiche

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco rappresenta l'ente anche in giudizio convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 39

Competenze quale organo di amministrazione

1. Il Sindaco quale organo di amministrazione:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente e la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

- b) nomina e revoca i componenti della Giunta Comunale ed il vice Sindaco;
- c) concorda con gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizioni pubbliche che interessano l'Ente, che questi ultimi intendono rilasciare;
- d) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, ecc. che la legge assegna specificatamente alla sua competenza;
- e) costituisce le squadre di protezione civile e ne coordina l'attività di concerto con le altre istituzioni previste a tale scopo;
- f) ha facoltà di delegare singoli settori dell'amministrazione agli assessori, ovvero, di attribuire al Segretario Comunale, ai dirigenti o, in mancanza di questi ultimi, ai responsabili dei servizi, l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o il presente Statuto non abbiano già loro attribuito, incluse le concessioni ed autorizzazioni edilizie;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- h) (lettera abrogata);
- i) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- l) adotta le ordinanze ordinarie a contenuto discrezionale non rientranti nella competenza dei dirigenti o, in loro mancanza, dei responsabili dei servizi;
- m) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società partecipate dal comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
- n) (lettera cancellata con del.14 del 26-02-99);
- o) impartisce direttive al Segretario Comunale ed ai dirigenti, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- p) coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;
- q) il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;
- r) provvede a nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 50 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, fatta salva la competenza del Consiglio Comunale per la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni al Consiglio stesso espressamente riservata dalla Legge;

- s) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quello di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 50 comma 10, 109 e 110 del D. Lgs. 267/2000, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali;
- t) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo Statuto esplicitamente non abbia attribuito ai dirigenti o al Segretario;
- u) nomina e revoca, previa deliberazione della Giunta Comunale, il Segretario Comunale, in base alle vigenti norme di legge;
- v) nomina e revoca, in base alle vigenti disposizioni di legge, il direttore generale.

Art. 40

Competenze quale organo di vigilanza

1. Il Sindaco quale organo di vigilanza:
 - a) promuove tramite il Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le società per azioni, partecipate dall'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
 - d) collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni previste dall'art. 114 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 41

Competenze organizzative

1. Il Sindaco:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede;
 - b) convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 - c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze Consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
 - d) dispone la convocazione della giunta;
 - e) delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori e/o Consiglieri comunali;
 - f) riceve le interrogazioni e le mozioni da discutere in Consiglio Comunale e cura che alle interrogazioni sia data risposta entro trenta giorni, con le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 42

Competenze per i servizi statali

1. Il Sindaco:
 - a) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica ufficiale di P.S.;

- b) sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall'art 54 del D. Lgs. 267/2000;
- c) sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
- d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'art 54 del D. Lgs. 267/2000 ed assume le iniziative conseguenti;

Art. 43

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato dal Consiglio Comunale.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal viceSindaco o, in mancanza dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. Il Consiglio si pronuncia entro dieci giorni dalla presentazione della relazione del vice-Sindaco.

Art. 44

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio per discutere la mozione di sfiducia, il Segretario Comunale ne riferisce all'Assessore Regionale alle Autonomie Locali affinché provveda alla convocazione nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 26 della L.R. 23/1997.

5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

6. Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco o di almeno un terzo dei Consiglieri approvata nelle forme di cui al comma 2 del presente articolo, potrà procedere alla revoca ed alla successiva sostituzione dei propri rappresentanti presso aziende ed istituzioni nominati ai sensi della lettera n) dell' articolo 32.

TITOLO III

Struttura organizzativa e personale

CAPO I L'organizzazione

Art. 45

Principi strutturali e organizzativi

1. La gestione del comune si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) tutta l'attività svolta secondo logica di servizio;
- b) riconduzione ad unitarietà del sistema regolamentare del comune;
- c) contenimento, riqualificazione e controllo della spesa del personale;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici e pieno utilizzo della potenzialità interna del personale;
- e) sviluppo dei sistemi di monitoraggio tecnici e politici;
- f) partecipazione e trasparenza;
- g) finalizzazione e progettualità dell'attività;
- h) decentramento dei centri decisionali operativi e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;
- i) introduzione nell'organizzazione del lavoro di sistemi e tecnologie avanzate.

Art. 46

Definizione

1. L'organizzazione del Comune è costituita dalla struttura organizzativa e dai meccanismi operativi.

2. La struttura organizzativa è formata dall'insieme delle aree e unità operative che realizzano l'attività di competenza dell'Ente.

3. I meccanismi operativi sono costituiti dall'insieme ordinato dei processi, degli strumenti e delle regole che governano il funzionamento della struttura organizzativa.

4. L'organizzazione del comune si articola, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

Art. 47

Organizzazione della struttura e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione della struttura organizzativa sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili.

2. La struttura organizzativa è organizzata secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. Le unità operative operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini,

adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini senza pregiudicare la funzionalità del lavoro d'ufficio.

Art. 48

Regolamenti di organizzazione

1. Il comune attraverso uno o più regolamenti stabilisce l'assetto per l'organizzazione e il funzionamento della propria struttura organizzativa e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità.

2. I regolamenti si uniformano ai principi di cui al presente Statuto.

3. Al direttore e ai responsabili, secondo la propria posizione, spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi la gestione e l'attività amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. Il comune applica gli accordi di comparto unico regionale e locale approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 49

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in organico e ordinati secondo l'ordinamento professionale in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi di comparto unico regionale e locale, svolgono la propria attività al servizio e interesse dei cittadini sulla base dei programmi stabiliti dall'amministrazione.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza e, nel rispetto delle competenze della rispettiva professionalità, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il proprio responsabile e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

CAPO II

Personale direttivo

Art. 50

Direttore generale

1. Il Comune, per la cura e l'ottimizzazione della propria organizzazione nonché per l'analisi degli aspetti economici della propria attività, può dotarsi di un Direttore cui è assegnato principalmente il compito di sovrintendere agli uffici e servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'Ente.

2. Il Sindaco, in attuazione di quanto disposto al comma precedente e sentita la giunta, conferisce le relative funzioni al Segretario Comunale ex art. 108 del D.Lgs. 267/2000, ovvero ad altro idoneo soggetto nei casi previsti dall'art. 6, comma 10 della Legge n. 127/97.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, sentita la Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 51

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) predispose, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) organizza e coordina i responsabili delle unità operative, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla giunta, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione;
- c) collabora, ovvero partecipa al Nucleo di valutazione;
- d) cura l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- e) propone il piano di assegnazione delle risorse da sottoporre all'approvazione della Giunta;
- f) adotta le misure volte a favorire l'interconnessione sia tra uffici della stessa amministrazione, sia con amministrazioni diverse.

Art. 52

Responsabili

1. I responsabili di area e di unità operativa sono individuati con le modalità indicate nel regolamento di organizzazione.

2. Essi provvedono, secondo la propria collocazione, agli atti di gestione dell'attività dell'ente per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'Amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, le strutture a essi assegnati secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale attraverso il Segretario generale, o il direttore se nominato, cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

Art. 53

Incarichi

1. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento di organizzazione,

può determinare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 54

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO III

Il Segretario generale

Art. 55

Segretario generale

1. Il Segretario generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario generale. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 56

Funzioni del Segretario generale

1. Il Segretario generale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e cura la redazione dei verbali avvalendosi dell'ufficio di segreteria.

2. Può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario generale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento ovvero conferitagli dal Sindaco.

Art. 57

Il vice Segretario generale

1. E' istituita la figura di Vice Segretario, individuata dal Sindaco tra i dipendenti in posizione apicale.

2. Il Vice Segretario, oltre alle attribuzioni proprie, coadiuva il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento o di delega.

CAPO IV

La responsabilità

Art. 58

Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio imputabili a dolo o colpa grave.

Art. 59

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 60

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 61

Cronache Tolmezzine

1. Al fine di assicurare ai cittadini la conoscenza dell'attività dell'amministrazione e per diramare avvisi che interessano la generalità o una parte della popolazione, è istituito il periodico comunale denominato "Cronache Tolmezzine".

2. Il periodico dovrà, altresì, garantire un pari accesso ad ogni forza politica rappresentata in Consiglio Comunale e potrà accogliere, in relazione alla disponibilità di spazi, scritti anche dell'associazionismo e del volontariato presente sul territorio comunale.

3. Un apposito regolamento disciplinerà la formazione e la gestione del periodico.

Art. 62

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che concorrono alla gestione di servizi comunali a domanda individuale, che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero.

2. Viene istituito l'albo comunale degli organismi a base associativa operanti nel territorio, al fine di renderne pubbliche le finalità.

3. E' assicurato alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, aventi riferimento locale, l'accesso alle strutture dell'Ente, per finalità di interesse pubblico.

4. Il Comune favorisce e regola altresì gli organismi di partecipazione dei cittadini anche su base di quartiere o di frazione o di settore o di gruppo sociale.

5. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle Organizzazioni Sindacali, Professionali, Imprenditoriali e di tutela dei diritti dei cittadini, sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi sia quali interlocutori nelle scelte di politica economica; promuove altresì una costante consultazione fra Comuni, Organizzazioni Sindacali, Imprenditoriali, ed altre Parti sociali.

6. Gli organismi di cui al comma 1 riferiscono annualmente all'Amministrazione comunale sulla loro attività.

Art. 63

Consulte Frazionali

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 62 vengono riconosciute le consulte frazionali secondo i seguenti principi:

- a) la rappresentanza dovrà essere unitaria;
- b) il numero dei rappresentanti dovrà essere compreso tra un minimo di tre e un massimo di cinque per frazione.

2. Con regolamento verranno disciplinati i poteri, le attribuzioni, le modalità di nomina, il funzionamento, la pubblicità dei lavori delle consulte frazionali, nonché la definizione delle Comunità interessate.

3. Il regolamento, riguardo alle funzioni e competenze della consulta dovrà prevedere:

- particolari modalità per agevolare il diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi del comune;
- il diritto di presentare al Sindaco interrogazioni ed interpellanze;
- il diritto di presentare proposte anche sotto forma di schemi di deliberazione da sottoporre ai competenti organi comunali;
- la possibilità di stipulare convenzioni, ove richiesto dalle consulte, per lo svolgimento diretto da parte della Consulta di attività (quali ad esempio attività culturali, sportive e per il tempo libero, gestione aree verdi e viabilità, piccole manutenzioni, attività e interventi rivolti agli anziani, gestione locali e spazi facenti parte il patrimonio comunale) e servizi pubblici relativi alla frazione, con autonomia di spesa dei fondi assegnati ed obbligo di rendicontazione;
- la possibilità di ottenere in concessione d'uso temporaneo e gratuito attrezzature, spazi, locali di proprietà comunale;
- l'obbligo di consultazione per gli interventi che riguardano il territorio della consulta.

4. Il Comune convoca la conferenza delle Consulte Frazionali almeno una volta l'anno, in preparazione della sessione del bilancio.

Art. 64

Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini singoli, o le organizzazioni di cui agli articoli precedenti, possono rivolgere all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. A tali istanze, petizioni e proposte è data risposta scritta entro il termine di sessanta giorni dalla data di acquisizione agli atti.

Art. 65

Interrogazioni

1. Gli organismi a base associativa previsti dal presente capo possono proporre interrogazioni alla Giunta Comunale.

2. Alle interrogazioni dovrà essere data risposta entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

Art. 66

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 10 del D. Lgs. 267/2000.

2. Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al comma 1 previo pagamento dei costi, diritti e delle imposte di legge.

3. Tutti i cittadini hanno diritto ad avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure

che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 67

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da motivate esigenze di carattere straordinario, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, e di quelli che devono intervenire.

2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal Capo III - articolo 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 68

Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su problemi di rilevanza generale del Comune ove lo richiedano i 2/3 dei Consiglieri assegnati ovvero il 10% degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.

2. Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie:

- a) Statuto comunale;
- b) tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;
- c) espropriazioni per pubblica utilità;
- d) nomine e designazioni di cui all'articolo 42 lett. m) del D. Lgs. 267/2000.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti mediante commissione permanente, lo svolgimento delle operazioni di voto, i quorum per la validità della consultazione ed i relativi tempi e modalità di pronunciamento del Consiglio Comunale nel merito dell'esito referendario.

CAPO II

LA DIFESA DEI DIRITTI DEL CITTADINO

Art. 69

Ufficio per le relazioni con il pubblico e per la difesa dei diritti del cittadino

1. Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, viene istituito l'ufficio relazioni con il pubblico e per la difesa del cittadino, la cui struttura e dotazione organica verrà stabilita in sede di verifica degli uffici e della pianta organica prevista dai successivi articoli 30 e seguenti del D.Lgs. 29/1993.

2. L'ufficio oltre ai compiti ed agli scopi di cui al citato art. 12 del D.Lgs. 29/1993 provvede in particolare a:

- a) fornire informazioni, chiarimenti, assistenza ai cittadini per la tutela dei loro diritti ed interessi nei confronti dell'Amministrazione Comunale, della sua struttura amministrativa o delle sue aziende;

- b) assistere il cittadino nello svolgimento di procedure amministrative;
- c) rimuovere, con una costante revisione delle procedure amministrative ed i metodi di lavoro del Comune, tutti gli ostacoli che in maniera attiva o passiva impediscano la tutela di tali diritti od interessi nel minor tempo possibile.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 70 Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, che, nell'ambito della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.

3. I trasferimenti erariali finanziano i servizi locali pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

4. Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato ma che tendono ad un sempre maggior coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per essi.

5. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di erogazione gratuita o di "prezzo politico" nei servizi di competenza del Comune, devono garantire risorse finanziarie compensative.

Art. 71 Contabilità e Bilancio

1. Il Consiglio Comunale delibera entro i termini stabiliti dalle vigenti norme il bilancio di previsione, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Il Bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Gli impegni di spesa devono essere assunti, pena la nullità di diritto degli atti, previa attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio ragioneria ufficio finanziario.

4. I risultati gestionali vengono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e del patrimonio.

5. Il conto consuntivo è deliberato nel Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Ad esso è allegata una relazione illustrativa della Giunta che dovrà esprimere le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti

in raffronto a programmi e ai costi sostenuti. La suddetta relazione dovrà essere presentata ai capigruppo consiliari e ai revisori del conto almeno 20 giorni prima della discussione in Consiglio Comunale.

6. Le osservazioni sulla relazione di cui al comma 5 e sul rendiconto dovranno essere depositate per iscritto alla Segreteria Comunale tre giorni prima della seduta consiliare.

Art. 72 Ordinamento contabile e disciplina dei contratti

1. L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti saranno normati da apposito regolamento.

Art. 73 Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri.

2. Per i requisiti dei componenti, la composizione e la durata in carica al suddetto collegio si fa riferimento al titolo VII del D. Lgs. 267/2000.

3. Risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto, rispettivamente, il maggior numero di voti. In caso di parità sarà eletto il più anziano.

4. Non possono essere eletti revisori dei conti parenti od affini entro il quarto grado a componenti della Giunta Comunale.

5. I componenti non sono revocabili, salvo inadempienza nel mandato e sono rieleggibili per una sola volta.

6. I revisori hanno personalmente diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale; i suddetti diritti non sono delegabili.

7. La partecipazione è obbligatoria quando si debba deliberare il bilancio di previsione, il rendiconto; comunque l'eventuale assenza, qualora l'avviso di convocazione sia stato recapitato con almeno tre giorni di anticipo, non impedirà all'Organo di deliberare.

8. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; essa dovrà essere inviata ai Capigruppo con l'avviso di convocazione della relativa seduta consiliare.

9. Il Collegio, svolgerà attività di controllo economico interno della gestione.

10. La relazione di cui al comma 8 è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

11. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 74

Regolamenti comunali

1. Sino all'adozione o comunque alla modifica dei nuovi regolamenti, restano in vigore, nelle parti non contrastanti col presente Statuto, i regolamenti comunali elencati in calce.

Art. 75

Modifiche allo Statuto

1. Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di cui all'art. 6 del D. Lgs. 267/2000.

2. Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal voto che le respingeva.

3. La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo Statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

Art. 76

Verifica validità operativa

1. Il presente Statuto verrà sottoposto a verifica entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

2. Entro tale termine verrà avviata, dal Consiglio Comunale, una ricognizione generale sulla validità operativa delle nuove normative, nelle forme e nei modi della più ampia partecipazione ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/90.

Art. 77

Abrogazione di norme contrastanti

1. Ogni e qualsiasi norma o disposizione derivanti da regolamenti o deliberazioni posti in essere dalla Giunta o dal Consiglio Comunale antecedentemente all'adozione del presente Statuto, che risultassero in parte contrastanti con esso, si intenderanno abrogate nelle stesse parti contrastanti.

Art. 78

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al comma 1, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.